



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot. n.

CORTE DEI CONTI



0000266-11/01/2018--SC_LOM-T87-P

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Revisore dei conti

del Comune di Porto Valtravaglia (VA)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 9/2018.

Adempimenti previsti dal comma 168 art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

Si trasmette la deliberazione in oggetto, emessa da questa Sezione regionale di controllo, con richiesta di farne pervenire copia agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato
(Susanna De Bernardis)





REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario (relatore)


nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconto della gestione 2016 – ed i relativi questionari;

vista la nota prot. n. 68 dell'1.08.2016 di questa Sezione trasmessa ai comuni e alle province della Regione Lombardia, che fissava al 31 ottobre 2017 il termine per la trasmissione della Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 dei predetti enti locali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la nota di sollecito prot. n. 24208 del 18 dicembre 2017;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

FATTO

Alla data dell'8 gennaio 2018 non risultava ancora pervenuta a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del comune di Porto Valtravaglia (VA) da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il cui invio è stato sollecitato con nota del 18 dicembre 2017.

Il magistrato istruttore, preso atto dell'inadempimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame collegiale della Sezione convocata allo scopo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

S.M.



In data 8 gennaio 2017, l'Ente ha provveduto a trasmettere, mediante l'applicativo Si.Qu.EL, la relazione sul Rendiconto 2016 (prot. C.d.c. n. 0000061).

DIRITTO

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.


Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

SRM



174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Porto Valtravaglia, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa nei termini previsti, nonostante il sollecito ad adempiere



inviato con nota del 18 dicembre 2018, che assegnava il termine di 10 giorni per provvedere.

La trasmissione, infatti, è stata effettuata in data 8 gennaio 2018, a termine scaduto e successivamente all'avvenuto deferimento della questione all'esame collegiale della Sezione convocata dal Presidente allo scopo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

La Sezione ricorda che il mancato o il tardivo invio della predetta Relazione, a prescindere dall'individuazione della causa concreta, costituisce una grave irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente.

Il Comune, per il tramite dell'Organo di Revisione, deve infatti fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò detto, questa stessa Sezione, accertato il ritardo nella trasmissione da parte dell'ente, decide di procedere comunque all'acquisizione della Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Porto Valtravaglia che sarà oggetto di successivo esame.

Si provvede altresì a segnalare l'inadempimento al Consiglio comunale perché valuti quanto occorso anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta il tardivo invio della Relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di Porto Valtravaglia con riserva di successivo esame della stessa ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate.



DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e le determinazioni di competenza;
che la stessa deliberazione sia trasmessa attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

Il Relatore

(Sara Raffaella Molinaro),

Sara Raffaella Molinaro

Il Presidente

(Simone La Rosa)

Simone La Rosa

Depositata in Segreteria

10 GEN 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

Daniela Parisini

